



ACCERTAMENTO

Compensazione orizzontale: la sospensione “preventiva” della delega di pagamento e criticità operative

di Chiara Grandi, Giuseppe Stagnoli

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Le disposizioni normative - che regolano la **compensazione dei crediti erariali** - sono numerose e caratterizzate da un **approccio fortemente restrittivo** ed hanno l'obiettivo dichiarato di **contrastare il fenomeno** dell'indebita compensazione.

In aggiunta, il Legislatore ha introdotto **alcune misure che rafforzano il ruolo di controllore** di cui è investita l'Amministrazione finanziaria, consentendole interventi mirati in presenza di **compensazioni** considerate **potenzialmente rischiose**.

Tra gli strumenti introdotti per garantire la correttezza delle compensazioni, il comma 49-ter, dell'[**articolo 37, D.L. 223/2006**](#), attribuisce all'Agenzia delle entrate la facoltà di **sospendere**, per un periodo massimo di **30 giorni**, l'esecuzione delle **deleghe di pagamento**, di cui agli [**articoli 17 e seguenti, D.Lgs. 241/1997**](#), contenenti compensazioni che presentano **profili di rischio**.

Se, all'esito del controllo, il credito risulta correttamente compensato, ovvero decorsi **30 giorni dalla data di presentazione** della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati eseguiti alla **data stessa della loro effettuazione**; diversamente, la **delega di pagamento non è eseguita** e i versamenti e le compensazioni si considerano **non effettuati**.

L'attività dell'Agenzia delle entrate **non interessa indiscriminatamente tutte le compensazioni**, ma solo quelle che presentano **“evidenti” profili di rischio**, anche in base **all'esperienza maturata nell'attività di controllo**. In particolare, il livello di “rischiosità” delle deleghe è definito sulla **base di precisi criteri**, quali:

1. tipologia dei **debiti pagati**;
2. tipologia dei **crediti compensati**;
3. **coerenza** dei dati indicati nel modello F24;
4. dati presenti nell'**Anagrafe Tributaria** o resi disponibili da altri **enti pubblici**, afferenti ai



- soggetti indicati nel modello F24;
5. analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
 6. pagamento di **debiti iscritti a ruolo**, di cui [all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010](#) e [articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006](#).

Nella prassi operativa, tali controlli stanno creando **difficoltà significative** per le imprese ed in particolare nei casi in cui la sospensione della delega derivi da **problematiche di natura amministrativa e non da errori del contribuente**.

Un esempio è rappresentato dai **casi di sospensione della delega** a seguito dell'utilizzo in compensazione di **crediti per investimenti in beni strumentali 4.0**, per i quali [l'articolo 6, D.L. 39/2024](#), ha previsto, ai fini della fruizione, l'invio di una **comunicazione preventiva** al Ministero delle imprese e **del made in Italy**, per il **tramite del GSE**.

In queste circostanze, il **flusso informativo tra gli enti coinvolti** (MIMIT, GSE e Agenzia delle Entrate) non sempre avviene con la **tempestività** necessaria e ciò può portare alla **paradossale situazione** in cui il contribuente – pur avendo adempiuto agli obblighi comunicativi – si trovi con il **modello di pagamento sospeso**. Ciò perché, fino a che il MIMIT non **invia i dati contenuti nella comunicazione** all'Agenzia delle entrate, quest'ultima **non si trova nella condizione** di poter **verificare la presenza del credito** (che risulta, di fatto, inesistente) e, pertanto, procede al **blocco della delega**.

Se, **decorsi i 30 giorni dalla data della sospensione del modello**, l'Agenzia non dovesse ricevere dal MIMIT/GSE l'ammontare del credito utilizzabile, la delega di pagamento verrà **automaticamente annullata**, con la conseguenza che **il versamento non si considererà effettuato** (neppure per la parte eccedente la compensazione), ai sensi di quanto disposto dal comma 49-ter, dell'[articolo 37, D.L. 223/2006](#), con le relative **conseguenze sanzionatorie** (i cui effetti potranno essere parzialmente limitati avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso**).

Vale solo la pena ricordare che, con riferimento al **divieto di compensazione assoluto** in caso di **debiti erariali iscritti a ruolo** per importi superiori a 100.000 euro, ai sensi dell'[articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006](#), la preclusione opera tutte le tipologie di credito, sia **erariali che aventi natura agevolativa**. Si precisa che, **non rientrano nella predetta limitazione**, i crediti maturati dal contribuente in qualità di **sostituto di imposta** (es. le somme a titolo di **addizionale regionale all'Irpef** rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale); in tal caso, il **modello F24** verrà molto probabilmente **temporaneamente sospeso** (in quanto il sistema rileva la compensazione in presenza di debiti scaduti di importo superiore a 100.000 euro), salvo essere confermato una volta appurata la **natura del credito utilizzato in compensazione**.

Non vi è dubbio alcuno che le **restrizioni e i controlli** introdotti per contrastare l'indebita compensazione dei crediti erariali rappresentino uno strumento fondamentale per **tutelare le**



entrate pubbliche. Tuttavia, le **criticità operative**, che emergono nella loro applicazione, rischiano di **penalizzare i contribuenti virtuosi**, con ripercussioni sul flusso di cassa delle imprese.

È auspicabile che l'Amministrazione finanziaria intervenga quanto prima per **migliorare l'efficienza dei flussi informativi tra gli enti coinvolti, riducendo così le conseguenze negative** per i contribuenti incolpevoli.

In attesa che ciò si verifichi, un consiglio può essere quello, nel caso in cui il contribuente voglia effettuare compensazioni che **presentano profili di rischiosità**, di provvedere **all'invio telematico della delega** di pagamento **con alcuni giorni di anticipo rispetto al termine** (pur mantenendo, come data di pagamento, quella di scadenza del versamento); ciò permetterebbe, in caso di **ricezione di comunicazione di avvenuta sospensione del modello F24**, di verificarne le motivazioni e valutarne l'annullamento – qualora effettivamente ci sia stata una compensazione in violazione (magari inconsapevole) di una delle norme sopra citate – e **procedere ad un nuovo versamento entro la data di scadenza**.

In alternativa, il contribuente potrebbe valutare l'opportunità di **suddividere il pagamento in due deleghe** distinte: una dedicata all'utilizzo del **credito in compensazione** e l'altra contenente esclusivamente gli **importi a debito**. Questo approccio consentirebbe, in caso di sospensione e successivo annullamento della delega con il credito, di **limitare l'applicazione di eventuali sanzioni al solo importo indicato nella delega a saldo zero**, evitando che le stesse si possano estendere all'intero ammontare dovuto. Tuttavia, questa strategia è applicabile solo quando **gli importi a debito superano il valore del credito compensabile**.